



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.
5. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
 6. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'articolo 20, Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18.
 7. Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'eco-schema saranno adottate apposite Linee Guida contenenti diverse raccomandazioni ivi incluse quelle della scelta delle piante.

CAPO II

Pagamenti diretti accoppiati: Sostegno accoppiato al reddito

ART. 22

Norme generali e disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:
 - a) latte;
 - b) carni bovine;
 - c) carni ovine e caprine;
 - d) frumento duro;
 - e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - f) riso;
 - g) barbabietola da zucchero;
 - h) pomodoro destinato alla trasformazione;
 - i) olio d'oliva;
 - l) agrumi;
 - m) colture proteiche comprese le leguminose.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Ai sensi dell'articolo 96, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/2115, è destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota pari al 15 per cento delle dotazioni annuali di cui all'allegato IX del medesimo regolamento, riservando le seguenti percentuali e rispettando gli importi indicati nel PSP come stabilito nel paragrafo 6 del medesimo articolo 96:
 - a) il 13 per cento è destinato al sostegno dei settori e produzioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere da a) a l)
 - b) il 2 per cento è destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose di cui al presente articolo, comma 1, lettera m).
3. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori in attività sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
4. Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:
 - a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
 - b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.
5. Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica di cui all'articolo 11.
6. Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.
7. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

ART. 23

Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

1. La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 24:
 - a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm;

- b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2;
2. L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
 3. Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2 siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
 4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2.
 5. La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
 6. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).
 7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

ART. 24

Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina

1. La quota pari all'9,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X, facente parte integrante del presente decreto. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
 - b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.
2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 del presente articolo:
- a) Livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
 - b) Livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione,.
3. In deroga al comma 2, l'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. I premi di cui al comma 2 spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.
5. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
6. L'allegato X, di cui al comma 1, è aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi del regolamento (UE) della Commissione 2016/1012.

ART. 25

Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino

1. La quota pari all'1,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle agnelle,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.
3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:
 - a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
 - b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
4. Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.
5. La quota pari all'1,20 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
6. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.
7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

ART. 26

Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

1. La quota pari al 20,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

ART. 27

Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

1. La quota pari al 2,80 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

ART. 28

Sostegno accoppiato al reddito per riso

1. La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del riso.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

ART. 29

Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero.

1. La quota pari al 4,40 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

ART. 30

Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 2 sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori, presso l'organismo di coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento i contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
6. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

ART. 31

Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

1. La quota pari al 2,60 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.
4. Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, citato in premessa, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici di cui al comma 1 sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

ART. 32

Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

1. La quota pari al 3,50 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ART. 33

Sostegno accoppiato al reddito per la soia

1. La quota pari al 44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), è assegnata per premi alla coltivazione della soia.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

ART. 34

Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

1. La quota pari al 56 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), è assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla soia.
2. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.
3. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Titolo III

Disposizioni generali e finali

ART. 35

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2021/2115 e alle condizioni ivi stabilite, l'organismo di coordinamento, sulla base delle effettive esigenze, utilizza i fondi provenienti dalle dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi e, ai sensi del secondo comma del paragrafo 3, del medesimo articolo, e nei limiti ivi stabiliti, aumenta o diminuisce linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell'anno civile.